

dine stabilita dal momento che si è aperto il Parlamento, voi vi voltate contro i vostri principii antecedenti stabiliti fino dal 1848, se ciò voi fate io credo e tutti crederanno che non sia senza buone o almeno senza forti ragioni. Ditele adunque, siano esse discusse; il fatto è dubbio, voi ne siete testimoni attori; me ne appello a voi che eravate membri del Parlamento che ne continuate la tradizione, che la rappresentate, parlate, avrete molte cose al certo da insegnarci e assai interessanti se siete venuti a disdirci e a condannare la vostra stessa condotta. Avrete ragione o torto, tutti sentiranno che qui c'è un cambiamento di politica e torna per ora inutile che io insista più oltre.

GHIAVES. Domando la parola per uno schiarimento che desidererei di avere dall'onorevole guardasigilli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GHIAVES. Io pregherei l'onorevole guardasigilli di chiarirmi sopra un punto che credo di grande importanza in questa discussione. Se non vado errato, risulta da un'ordinanza del tribunale che fu revocato il mandato di cattura a cui accennava l'onorevole Mancini.

Io confesso che, se questo non fosse, voterei per la sospensione, avuto riguardo anche alla natura del reato, trattandosi di reato di stampa, materia la quale vuole sempre essere trattata delicatamente, qualunque siano i principii che informano la condotta di un uomo politico.

Domanderei adunque all'onorevole guardasigilli se sia vero che un'ordinanza del tribunale abbia revocato il mandato di cattura o se l'abbia solamente sospeso.

Dico questo perchè, nel caso di un mandato di cattura da eseguirsi, io mi pronuncierei per la sospensione; mentre nel primo caso potrebbe l'accusato a suo agio provvedere alla propria libertà, e la sospensione non mi parrebbe opportuna.

MANCINI. Domanderei anch'io la parola per chiedere un altro schiarimento all'onorevole guardasigilli. Così basterebbe una sola risposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANCINI. Vorrei sapere dall'onorevole ministro se l'ordinanza di revoca dalla sezione d'accusa fu pronunciata unicamente sul motivo dell'avvenuta elezione del Cavallotti a deputato; nel qual caso è evidente che la nostra autorizzazione rimuovendo l'unico ostacolo, l'istruttore potrà spedire nuovamente il mandato di cattura; o se esso fu revocato per altri motivi desunti dalla natura stessa dell'imputazione.

VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia. Mi è molto agevole di dare il chiarimento che è stato

opportuno domandato dall'onorevole Chiaves. Mentre dico opportuna questa domanda dell'onorevole Chiaves, non intendo con questo di dire che fosse cosa assolutamente necessaria, poichè in questo caso io avrei dovuto sorgere a dare questo chiarimento ancorchè non mi fosse domandato.

Io era persuaso che le osservazioni e le argomentazioni fatte dall'onorevole Mancini non avessero tal forza da trattenere la Camera dal dare l'autorizzazione che le viene chiesta; e quindi non ho creduto necessario di prender parte ad una discussione che per me riguardo come un affare che si può dire di famiglia per la Camera.

Le domande d'autorizzazione a procedere contro i membri di quest'Assemblea appartengono principalmente ed esclusivamente all'apprezzamento dei membri che compongono l'Assemblea medesima. Io non avendo l'onore di appartenere a quest'Assemblea, mi faccio un dovere di astenermi dall'intervenire in tutte quelle discussioni le quali mi pare che abbiano un carattere tutto proprio, tutto esclusivo, tutto riservato all'Assemblea; però eccitato adesso a dare un chiarimento intorno al modo con cui il mandato di cattura che era stato rilasciato contro l'onorevole Cavallotti, ha cessato di avere la sua forza, io vi farò osservare, o signori, che nell'esatta ed accurata relazione che vi sta davanti, voi trovate dichiarato precisamente che il mandato di cattura è stato *revocato* con una ordinanza della sezione d'accusa presso la Corte di appello di Milano.

La revocazione ebbe luogo sopra una rappresentanza fatta dal Ministero pubblico, il quale, informato che era intervenuta l'elezione dell'onorevole Cavallotti a membro di quest'Assemblea, ha creduto che per metterlo in piena libertà di recarsi a compiere il suo mandato, convenisse che quel mandato di cattura che esisteva contro di lui, venisse revocato.

La sezione d'accusa lo rievocò precisamente fondandosi sulla circostanza che era intervenuto il fatto dell'elezione dell'onorevole Cavallotti.

Tutti coloro che s'intendono di cose giudiziarie, e sicuramente fra essi tiene un grado distinto l'onorevole Mancini, comprendono facilmente che la sezione d'accusa, dopochè aveva rilasciato il mandato di cattura, non avrebbe nemmeno avuto la facoltà di revocarlo, se non se per la sopravvenienza di un fatto nuovo; nè, rievocandolo, avrebbe potuto appoggiarsi ad altro che a quel fatto medesimo, senza cadere in contraddizione con se stessa, e riconoscere che non vi avesse da principio ragione sufficiente di rilasciare il mandato che essa rievocava.